

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

**SPECIALE LEGGE N.124 DEL 28/10/13, DI CONVERSIONE DEL DECRETO "IMU"
DECRETO-LEGGE N.102 DEL 31/08/13
(G.U. SERIE GENERALE N.254 DEL 29/10/13 - S. O. N. 73)
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ
IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA
LOCALE, NONCHÉ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI"
LE DISPOSIZIONI DEL D.L. 102/2013 SONO IN VIGORE DAL 31/08/2013
LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 124/2013 SONO IN VIGORE DAL 30/10/2013**

**LE MODIFICHE SONO SEGNALATE IN CORSIVO*

<p>Abolita la prima rata IMU2013 Abolita la 1° rata IMU2013 per le seguenti categorie di immobili (il D.L. n.54/2013 aveva previsto la sospensione del pagamento):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abitazione principale e relative pertinenze, <u>esclusi</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ossia, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico); ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del D.P.R. n.616/1977; ● terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art.13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n.201/2011. 	<p>Art. 1 <i>(Le disposizioni confermate)</i></p>
<p>Altre disposizioni in materia di IMU Previste le seguenti modifiche alla disciplina IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● per l'anno 2013 non è dovuta la 2° rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. <i>Per il 2013 l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno. Dal 1° gennaio 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;</i> ● la detrazione di 200 euro dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del D.P.R. n. 616/1977; ● a decorrere dal periodo di imposta 2014 sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati da soggetti residenti in Stati o territori non <i>black list</i>, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica; ● ai fini IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. <i>Per il 2013 l'agevolazione decorre dal 1° luglio;</i> 	<p>Art. 2 <i>(Modificato)</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> ● a decorrere dall'1/01/14 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (di cui al D.M. del 22 aprile 2008); ● ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, relativamente a un unico immobile, <i>non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9</i>, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Forze armate; ✓ Forze di polizia ad ordinamento militare; ✓ Forze di polizia ad ordinamento civile; ✓ Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ✓ Carriera prefettizia. <p>Per il 2013, l'agevolazione decorre dal 1° luglio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>per beneficiare delle agevolazioni sopra illustrate i soggetti passivi sono tenuti a presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'Imu, una dichiarazione con cui attestano il possesso dei requisiti e indicano i dati identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;</i> ● <i>è stata data un'interpretazione autentica all'art.13, co.14bis, D.L. n.201/2011, secondo la quale le domande di variazione della categoria catastale presentate e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti per il riconoscimento del requisito della ruralità a decorrere dal 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda.</i> 	
<p>L'IMU sugli immobili concessi in comodato a parenti</p> <p><i>Le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, potranno essere equiparate dai Comuni all'abitazione principale, limitatamente alla 2° rata 2013 dell'Imu.</i></p> <p><i>In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</i></p> <p><i>Criteri e modalità applicative dell'agevolazione, compreso il limite ISEE a cui subordinare la fruizione del beneficio, saranno definiti dai comuni.</i></p>	<p>Art. 2-bis <i>(Le novità in sede di conversione)</i></p>
<p>Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15% (in precedenza l'aliquota era il 19%).</p>	<p>Art. 4 <i>(le disposizioni confermate)</i></p>
<p>Nuovi criteri per la determinazione del Tares</p> <p>Per l'anno 2013 il comune, con regolamento, può stabilire di applicare la componente del Tares diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; 	<p>Art. 5 <i>(Modificato)</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> ● determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; ● commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con D.P.R. n.158/1999, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; ● introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del D.L. n.201/2011. <p><i>Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste.</i></p> <p>In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.</p> <p>Il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sarà predisposto dal comune sulla base delle suddette disposizioni regolamentari e tariffarie e inviato all'indirizzo dei contribuenti.</p> <p><i>Qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento, nel caso in cui il versamento relativo al 2013 risulti insufficiente, non saranno applicate le sanzioni previste.</i></p>	
<p>Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa anche per gli under 35</p> <p>A decorrere dall'anno 2014, al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori possono accedere anche ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.</p>	<p>Art. 6, co. 3 (Le disposizioni sostanzialmente confermate)</p>
<p>Premi assicurativi: per il rischio di morte ridotta la detrazione, per la RCA indeducibile il contributo SSN</p> <p>Dal periodo d'imposta in corso al 31/12/13 la detrazione dei premi assicurativi per il rischio di morte e invalidità permanente, disciplinata dall'art.15 del Tuir, si riduce da euro 1.291,14 a euro 630,00. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/14 il suddetto limite si riduce a euro 530 (1.291,14 euro, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente).</p> <p>La disposizione che limita la detraibilità a 630 euro (530 dal 2014) riguarda anche le polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate precedentemente all'1/12/01 (rectius 1/01/2001) la cui detraibilità è prevista da una norma che fa salva la previgente disposizione dell'articolo 15 del Tuir.</p> <p><i>A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/14, il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (SSN) previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, diventa totalmente indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda che la deducibilità del contributo SSN era già stata limitata, a decorrere dal 2012, alla parte eccedente i 40 euro dall'art.4 co.76, legge n.92/12 .</i></p>	<p>Art. 12 (Modificato)</p>